

Avviso di notifica per pubblici proclami

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione III bis con ordinanza cautelare n. 5400/2021 resa nel procedimento avente numero di R.G. 8616/2021 ha autorizzato la notifica dei pubblici proclami, mediante pubblicazione di apposito avviso nella sezione “notifiche per pubblici proclami” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione.

1) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III bis, ricorso avente numero R.G. 9553/2021.

2) Nome del ricorrente: Latartara Luciano rappresentato e difeso dall’Avv. Anna Chiara Vimborgati elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Taranto al Viale Trentino n. 80.

3) Amministrazioni intimare:

-il Ministero dell’Istruzione, in persona del Ministro *pro tempore*;

-l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

-l’Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

4) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale:

1. Decreto Ministro dell’Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021 nella parte in cui (art. 2, comma 1 e art. 4, comma 1) **non consente l’inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS**, anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero, attualmente in corso di riconoscimento;
2. Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, parimenti **nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero, in corso di riconoscimento;**
3. Decreto Ministro dell’Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) **non precisa che nella riapertura dei termini per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero, in corso di riconoscimento conseguendo l’inserimento con riserva;**
4. ove occorra, della nota Ministero Istruzione n. 1219 del 10.08.2021 emessa dal Segretariato Generale del Ministero dell’Istruzione nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) **non precisa che nella riapertura dei termini per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero, in corso di riconoscimento;**
5. nota n. 20446 del 14.07.2021 del M.U.R. n. m_pi.AOODGSINFS.REGISTRO UFFICIALE.U.0020446.14-07-2021, avente ad oggetto " GPS - specializzazione TFA sostegno agli alunni disabili nelle scuole. “Evergood Advisors Campus University”, titolo conseguito all’estero (Cipro) nella parte in cui **non precisa che nella riapertura dei termini per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all’estero, in corso di riconoscimento nonché nella parte in cui, nello specifico dispone il rigetto delle istanze di riconoscimento del titolo conseguito all’estero per mezzo della società Unimorfe International** in assenza di valutazione del titolo effettivamente conseguito dalla sig.ra Latartara Luciano all’esito della frequenza di uno specifico corso;
6. decreto Dirigente Ambito Territoriale di Taranto Ufficio VII n. 10057 del 10.8.2021, con il quale la sig.ra Miceli veniva esclusa dagli elenchi aggiuntivi delle GPS della Provincia di Taranto;
7. elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) emanate dall’Ufficio Scolastico di Taranto e delle graduatorie GPS ripubblicate in data 13/08/2021 per mezzo del decreto Dirigente Ambito Territoriale di Taranto Ufficio VII n. 10371 del 13/8/2021 (**nelle quali non compare in ogni caso nessuno per la classe di concorso ADSS**);
8. ove occorra della GPS Provincia di Taranto pubblicate in data 22/09/2020 per mezzo del decreto prot. n. 10544 Dirigente Ufficio VII Ambito Territoriale di Taranto;

9. decreto prot. n. 11503 dell'1/9/2021 a firma del Dirigente Ufficio VII Ambito Territoriale di Taranto di ripubblicazione delle GPS e delle relative GPS nella parte in cui non includono la sig.ra Latartara Luciano;
10. nonché di ogni atto successivo, connesso e/o consequenziale e/o presupposto

6. Sintesi del ricorso principale: Il ricorrente è docente che ha conseguito la specializzazione sul sostegno all'estero, così come da certificazione allegata, entro la data del 31/7/2021 luglio u.s. e che hanno debitamente avanzato al Ministero competente domanda di riconoscimento del proprio titolo professionale ai fini della spendibilità dello stesso in Italia, sempre entro la suddetta data. Il ricorso di cui in parola è finalizzato all'iscrizione del ricorrente negli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS della provincia di Lecce per l'a.s. 2021/2022.

7. Sintesi dei motivi di gravame del ricorso introduttivo:

Il ricorso contiene una preliminare disamina dell'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 che ha disciplinato la procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto sui posti comuni e di sostegno, nonché il conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo, puntando l'attenzione sull'art. 7, comma 4, lett. e) del citato provvedimento.

Tale disposizione ha perciò permesso l'inserimento, da un lato a pieno titolo, per i docenti abilitati all'estero in possesso del decreto di riconoscimento ottenuto dal Ministero, e dall'altro, seppur con riserva, in favore di tutti quei docenti avevano inoltrato domanda di riconoscimento del titolo conseguito all'estero entro il termine fissato per la presentazione dell'istanza di inserimento.

Si aggiunge che nel prosieguo del motivo vengono portate in rassegna una serie di disposizioni che avvalorano la tesi di parte ricorrente quali, a titolo esemplificativo, l'art. 10 della summenzionata ordinanza, gli artt. 1 e 2 del decreto n. 51 del 3.3.2021 recante la disciplina della costituzione degli elenchi aggiuntivi, l'art. 59, comma 4, del decreto sostegni bis.

Il ricorso contiene altresì una compiuta disamina della procedura straordinariati assunzione indetta per mezzo del D.M. 242/2021 nonché delle procedure di riconoscimento azionabili dal cittadino italiano che abbia conseguito un titolo all'estero e segnatamente la classificazione del titolo di specializzazione per l'insegnamento del sostegno, distinguendolo dai titoli esteri abilitanti, in quanto tali soggetti ad altra procedura di riconoscimento.

Tutte le disposizioni precedentemente citate testimoniano che, ai fini dell'inclusione negli elenchi aggiuntivi della I fascia, deve ricorrere non già il requisito del possesso del riconoscimento del titolo estero conseguito entro il termine del 31 luglio bensì soltanto il conseguimento del titolo entro la suddetta data e l'inoltro della domanda di riconoscimento, nonché la sostanziale differenziazione, da una tra la disciplina delle GPS, contenute nell'O.M. 60/2020, quella della mera costituzione degli elenchi aggiuntivi contenuta nel D.M. 51/2021 in esecuzione della ridetta O.M. 60/2020, da una parte, e la procedura straordinaria di assunzione dall'altra con l'intento di evidenziare che la procedura straordinaria di assunzione non ha mutato né rettificato né abrogato la disciplina relativa alla composizione delle GPS contenuta nell'O.M. 60/2020 in quanto richiamata dallo stesso .M. 51/2020.

Dunque, gli elenchi aggiuntivi sono stati previsti dall'O.M. 60/2020 ed in seguito alle disposizioni di cui al D.M. 51/2021 sono divenuti unitamente alle GPS di prima fascia canale di accesso alla procedura straordinaria: nella disposizione di cui all'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 si rinviene unicamente il ricorso alle GPS e agli elenchi aggiuntivi quale strumento per l'individuazione del personale che può accedere alla procedura straordinaria.

VIOLAZIONE DI LEGGE – ART. 59 COMMA 4 D.L. 73/2021 CONVERTITO NELLA LEGGE - O.M. 60/2020 – ECCESSODI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO – IRRAGIONEVOLEZZA – INCOMPETENZA.

1. Violazione dell'art. 7, comma 4, lett. e), dell'ordinanza ministeriale 60 del 10 luglio 2020. Violazione del decreto 51 del 3 marzo 2021. errata interpretazione della normativa da parte della pubblica amministrazione. travisamento dei presupposti di fatto. incompetenza. esorbitanza normativa.

I provvedimenti impugnati sono nulli per violazione dell'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 e sono in tal senso affetti da eccesso di potere per sviamento di fine, irragionevolezza e disparità di trattamento in quanto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi dei docenti in possesso di titolo conseguito all'estero entro il 31/7/2021 non sono esclusi dalla platea dei docenti espressamente indicati dalla predetta disposizione normativa e soprattutto è irragionevole la loro esclusione in relazione alle finalità assunzionali che la legge ha assegnato congiuntamente alla prima fascia delle GPS e agli elenchi aggiuntivi quale canale di individuazione dei destinatari di proposte di assunzione senza prevedere in ragione della specifica finalità assunzionale ulteriori requisiti di accesso alla procedura.

Inoltre gli atti amministrativi impugnati sono illegittimi nella misura in cui istituiscono una irragionevole disparità di trattamento tra coloro che hanno conseguito un titolo all'estero non ancora riconosciuto e sono inseriti nella prima fascia delle GPS a mente dell'O.M. 60/2020 e coloro che hanno conseguito un titolo all'estero non ancora riconosciuto ma oggetto di apposita domanda di riconoscimento entro il 31/7/2021 dal momento che tale disparità di trattamento non si giustifica in relazione ad alcuna specifica ragione tanto meno rinvenibile nelle finalità assunzionali della legge che mira a privilegiare l'accesso all'impiego del personale in possesso di abilitazione/specializzazione e di uno specifico requisito di servizio.

Tanto più che ove la *ratio* sottesa alla disposizione normativa in esame e per l'effetto alla procedura straordinaria istituita per effetto del D.M. 242/2021 fosse stata quella di favorire l'accesso a coloro che diano in possesso di un titolo conseguito in Italia ovvero di un titolo conseguito all'estero già riconosciuto con un provvedimento definitivo, sia la disposizione normativa sia le successive disposizioni ministeriali avrebbero dovuto prevedere l'accertamento del possesso del provvedimento definitivo di riconoscimento anche in relazione a tutti i docenti già utilmente inseriti nella prima fascia delle GPS composte e istituite ai sensi dell'O.M. 60/2020 mentre nulla ha previsto a tal proposito.

Piuttosto nelle note dell'Ambito Territoriale di Taranto è espressamente specificato che continuano ad essere inseriti nelle GPS di prima fascia coloro che siano in possesso di titolo conseguito all'estero e di domanda di riconoscimento in relazione all'istanza di inserimento prodotta in conformità all'O.M. 60/2020: tuttavia, per tutte le motivazioni rappresentate il "superamento" dell'O.M. 60/2020 non solo non è discriminatoria ma non è supportato da alcuna specifica finalità a tal uopo espressamente individuata dal legislatore come tale idonea a giustificare la disparità di trattamento tra i docenti che abbiano conseguito un titolo all'estero non riconosciuto per il quale abbiano proposto domanda di riconoscimento entro il termine di costituzione della GOS da una parte e degli elenchi aggiuntivi dall'altra.

La scelta di escludere dagli elenchi aggiuntivi coloro che abbiano conseguito un titolo all'estero entro il 31/7/2021, dunque, è non solo contraria alla lettera della legge, considerando che ove il legislatore avesse voluto qualificare e caratterizzare la procedura straordinaria avrebbe ben potuto delineare taluni requisiti ostativi all'assunzione, ma è anche irragionevole nella misura in cui assoggetta ad una differente disciplina soggetti in possesso delle medesime caratteristiche senza indicare una specifica ragione idonea a giustificare la disparità di trattamento.

Piuttosto, pertanto, i decreti ministeriali impugnati, nella disciplina della procedura di costituzione degli elenchi aggiuntivi avrebbero dovuto espressamente prevedere l'inclusione negli elenchi aggiuntivi di coloro che avendo conseguito il titolo all'estero entro il 31/7/2021 abbiano entro tale termine altresì proposto domanda di riconoscimento all'autorità competente in base alla normativa vigente in Italia.

ECCEZIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGIAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA - DISCRIMINAZIONE NELL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO EX ART. 3 E 97 COSTITUZIONE

La disposizione di cui all'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 è illegittima costituzionalmente perché istituisce una irragionevole disparità di trattamento tra coloro che sono già inseriti nella prima fascia delle GPS per aver conseguito all'estero entro il 6/8/2020 un titolo per il quale abbiano proposto domanda di riconoscimento e coloro che alla data del 31/7/2021 abbiano conseguito un titolo all'estero per il quale abbiano proposto una regolare domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente.

Tale disparità di trattamento, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 59 comma 4 del D.L. 73/2021 si traduce anche in una irragionevole disparità di trattamento nell'accesso all'impiego ex art. 97 Costituzione dal momento che in relazione alle finalità assunzionali preordinate e previste introduce un

ostacolo nell'accesso all'impiego solo in relazione a coloro che abbiano conseguito il titolo all'estero entro il 30/7/2021 a parità di condizioni rispetto alla procedura di riconoscimento rispetto a coloro che lo abbiano conseguito entro il 6/8/2021, a fronte della unicità della disciplina disposta per la composizione di elenchi aggiuntivi e GPS di prima fascia dall'O.M. 60/2020.

VIOLAZIONE DI LEGGE –DPR 189/2009 – INCOMPETENZA.

Il decreto di esclusione della sig.ra Miceli dagli elenchi aggiuntivi è in ogni caso illegittimo per violazione delle disposizioni relative alla competenza in materia di procedimenti di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero non essendo in ogni caso l'Ambito Territoriale tenuto unicamente alla costituzione degli elenchi aggiuntivi competente a determinare alcunché in merito alla valutazione del titolo conseguito all'estero ed alla equivalenza di tali titoli rispetto a quelli conseguiti in Italia.

Su punto pare sufficiente, infatti, rappresentare che

La giurisprudenza comunitaria, ed in particolare il Consiglio di Stato in Italia nelle sentenze rese nei giudizi per l'esecuzione in ottemperanza di provvedimenti che avevano già dichiarato l'illegittimità dei dinieghi al riconoscimento dei titoli esteri disciplinando la fase della c.d. "riedizione del potere amministrativo" relativamente alle qualifiche professionali ha disciplinato senza lasciare margini di discrezionalità le caratteristiche dei procedimenti amministrativi di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero enunciando una regola generale applicabile *tout court* a tutti i procedimenti amministrativi "di valutazione e di riconoscimento" del titolo conseguito all'estero.

La valorizzazione dei principi comunitari così come elaborati ed affermati a livello giurisprudenziale comunitario e statale a garanzia della valorizzazione della professionalità nello specifico ordinamento statale si impone all'amministrazione e si concreta in uno specifico vincolo procedimentale e contenutistico insuperabile che integra la legittimità dell'atto amministrativo sia sul piano della correttezza e della sufficienza motivazionale come conseguenza di uno specifico onere istruttorio sia sul piano contenutistico come consegue di uno specifico onere valutativo di tipo comparativo riferito ai titoli ed alle competenze professionali.

Il procedimento di riconoscimento deve avere ad oggetto proprio tale percorso didattico nonché le competenze professionali già proprie dell'istante sulla base delle certificazioni possedute e prodotte.

L'attività di valutazione ha ad oggetto l'idoneità dell'istante di svolgere la professione in Italia sulla base delle proprie competenze didattiche e professionali salvo poi disporre l'accesso immediato, l'accesso con misure compensative ovvero l'accesso parziale, nel senso indicato dall'evoluzione della disciplina comunitaria.

Nessuna attività tra quelle indicate è stata posta in essere dall'Ambito Territoriale di Taranto, per giunta cumulativamente rispetto a tutti i titoli conseguiti da tutti i docenti esclusi per mezzo della nota impugnata, emanata in esecuzione dei provvedimenti ministeriali impugnati a mezzo del presente ricorso.

Uguualmente, il giudizio di riconoscimento finalizzato (la vecchia Equivalenza) è un giudizio collegato a un caso specifico in base al quale si accerta che il titolo di studio estero equivale a un titolo di studio italiano.

La dichiarazione di riconoscimento accademico (la vecchia Equipollenza) è un'analisi dettagliata del percorso di studi al cui termine l'atto dichiarativo conferisce valore legale al titolo e riconosce la validità del titolo straniero in Italia, assimilandolo a un titolo italiano e consentendone tutti gli usi ad esso collegabili (articoli 2 e 3 legge 148 del 2002 di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio dell'insegnamento superiore nella regione europea).

Sicché anche relativamente al titolo di sostegno conseguito all'estero dalla sig.ra Latartara Luciano non solo l'Ambito Territoriale di Taranto è assolutamente incompetente a valutare l'equivalenza rispetto ad un titolo italiano, ma non ha svolto alcuna istruttoria in tal senso, e per conseguenza il decreto di esclusione dagli elenchi aggiuntivi è assolutamente illegittimo.

VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA DALL'ITALIA CON L. 11 LUGLIO 2002 N. 148. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97, 103 E 113 COST. –

VIOLAZIONE ARTT. 2, 3, 7, 10 LEGGE 241/1990 - VIOLAZIONE DELL'ART. 51 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

La nota prot. n. 20446 del 14/7/2021 e il rigetto cumulativo dei titoli conseguiti per il tramite della Soc. Unimorfe Internatioal violano, la Convenzione di Lisbona, ratificata dall'Italia con L. 11.07.2002 n. 148.

La normativa di riferimento che regola il riconoscimento dei titoli di studio, nonché dei periodi e dei percorsi di studio conseguiti all'estero è **la Convenzione di Lisbona**, ratificata in Italia con L. 11 Luglio 2002 n. 148, la quale favorisce la mobilità interuniversitaria, garantendo il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio tra i paesi firmatari. Nella Convenzione di Lisbona, pertanto, **il percorso di studi circa il supporto didattico (Sostegno) si configura sic et simpliciter come corso universitario di specializzazione. Il riconoscimento dei titoli di Specializzazione conseguiti presso l'ente universitario Unimorfe International non è regolato dalla Direttiva 2013/55/UE recepita dal D.Lgs. 28.01.2016 n. 15, bensì la competenza per il riconoscimento di tali titoli, ai fini dell'accesso alle G.P.S. Sostegno, è regolata dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. n. 189/2009** pertanto coloro che come l'odierno ricorrente hanno conseguito un titolo all'estero e presentato al M.U.R. apposita istanza di riconoscimento secondo il procedimento previsto dal combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. 189/2009 al fine di ottenere il riconoscimento finalizzato del titolo accademico non abilitante, fino alla data del 14.07.2021 hanno visto disporre il rigetto e l'improcedibilità dell'istanza di **riconoscimento presentata**.

Ai sensi della richiamata normativa, il MUR, atteso che non **è necessaria un'assoluta identità tra i titoli messi a confronto, ma una mera equivalenza per determinare il dovere di riconoscere il titolo conseguito all'estero**, anche predisponendo eventuali misure compensative, **avrebbe dovuto valutare i singoli casi e decidere eventuali misure compensative** (all'esito di uno specifico iter di valutazione tradotto in uno specifico procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/1990 e relativo alla valutazione nella fase istruttoria degli esami universitari aggiuntivi, dei percorsi formativi svolti degli insegnamenti didattici conseguiti e dei relativi CFU), **ma non può non accogliere e dichiarare improcedibile in maniera arbitraria tutte le istanze di convalida di un titolo ottenuto in uno Stato membro e firmatario del Trattato di Lisbona**, in quanto UNIMORFE International è un ente estero che rilascia titoli validi negli Stati aderenti alla Convenzione di Lisbona.

Al M.U.R., in base alla legge 148/2002 nonché al regolamento D.P.R. 189/2002 spetta, unicamente, procedere al riconoscimento dei titoli emessi in ossequio al combinato disposto degli artt. 5 del Trattato di Lisbona e 2 del DPR 189/2009 i quali rimandano all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, ai sensi del quale "All'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina".

La predetta procedura è confermata anche dal Ministero dell'Università nella nota n. 20446 del 14.07.2021, oggetto di odierna impugnazione, **secondo quanto confermato dal Tar del Lazio nella recente sentenza n. 4024 del 06.04.2021**.

Alla luce di quanto sopra, se le autorità italiane considerano gli italiani che hanno conseguito una formazione come insegnanti di sostegno in un altro Stato membro e firmatario del Trattato di Lisbona non qualificati per accedere direttamente alla professione stessa, dovrebbero comunque valutare le loro conoscenze e qualifiche acquisite. Questa valutazione, dovrebbe consentire ai docenti italiani che hanno conseguito un titolo in uno Stato estero di poter accedere alla professione di insegnante di sostegno.

Per altro verso, il provvedimento collettivo di diniego delle istanze di riconoscimento conseguite presso l'Ente Unimorfe International è illegittimo per violazione dei principi di cui alla legge 241/1990 ovvero per violazione dell'obbligo generale di disporre un'adeguata istruttoria relativa ad ogni singola istanza che deve concludersi con l'emanazione di un provvedimento finale, per violazione dell'obbligo di collaborare con il cittadino e di consentirne la partecipazione al procedimento amministrativo, e nell'obbligo di motivare specificamente il provvedimento in relazione a ciascuna delle circostanze ivi richiamate.

Nel caso di specie non è dato di riscontrare alcun effettivo accertamento circa la natura del titolo conseguito dal ricorrente, né le sue effettive e specifiche competenze e neppure è stato consentito alla docete di partecipare al procedimento conclusosi con la pubblicazione della nota collettiva del 14/7/2021.

Pertanto, certamente, il rigetto del titolo conseguito dall'odierno ricorrente deve intendersi nullo per violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 7, 10 Legge 241/1990.

Infine, l'art. 51 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo prescrive il diritto di ogni uomo di partecipare, in condizioni di parità, ai sensi degli artt. 3, 51 e 97 Cost, al percorso di accesso al pubblico impiego ed al mondo del lavoro di cui all'art. 4 Cost (cfr. art. 51 e 21 della CEDU secondo cui: "ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"), in ragione delle capacità ed esperienze professionali acquisite. Secondo la C.G.E., "qualsivoglia discriminazione in tutte le situazioni che ricadano nella sfera di applicazione *ratione materiae* nel diritto dell'Unione (...) ricomprende parimenti le situazioni riguardanti le condizioni di accesso alla formazione professionale, restando inteso che tanto l'insegnamento superiore quanto quello universitario costituiscono una formazione professionale (cfr. sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione Austria)". Tale precedente ben si applica al caso in esame, in quanto il principio di non discriminazione non si riferisce esclusivamente alle discriminazioni dirette basate sulla cittadinanza, bensì anche a qualsiasi discriminazione indiretta e/o dissimulata (cfr., in tal senso: sentenza 18 luglio 2007, causa C-212/05, Hartmann).

Viene, infatti, operata anche una discriminazione tra soggetti in possesso del medesimo titolo, dato che ad un insegnante in possesso di un Titolo di Specializzazione al Sostegno emesso da una qualsiasi Università Italiana a seguito della frequenza di un percorso di specializzazione al Sostegno didattico per alunni con disabilità viene permesso di inserirsi nelle G.P.S. Sostegno e poter assumere incarichi come Insegnante di Sostegno e parimenti ad un insegnante in possesso di un Titolo di Specializzazione al Sostegno conseguito all'estero, venga opposto un diniego prevedendo il depennamento dalle graduatorie e conseguentemente la revoca del contratto stipulato.

Il M.U.R., dunque, nel dichiarare che la richiesta di riconoscimento avanzata dai docenti in possesso dei titoli di specializzazione conseguiti a Cipro **non solo non possa essere accolta, ma sono improcedibili**, assenti le condizioni minime, sia formali (firme qualificate assenti sui presunti titoli, copie conformi agli originali assenti) che sostanziali **ha palesemente violato la citata Convenzione di Lisbona, la quale, peraltro, è stata ratificata dall'Italia con L. 11.07.2002 n. 148.**

Ne deriva che il ricorrente che ha conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno preso l'e Unimorfe International University ha diritto di vedersi accolta la richiesta di riconoscimento ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 5 del Trattato di Lisbona ed all'art. 2 del D.P.R. n. 189/2009 i quali rimandano all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001. La predetta procedura che stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina". Alla luce di quanto sopra, la nota n. 20446 del 14.07.2021, è illegittima e merita, dunque, previa sospensione cautelare della stessa, di essere, annullata.

7) Lista dei controinteressati:

De Bartolo Gianfranco.

8) lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo inserendo il numero di R.G. 9553/2021 nella sezione TAR Lazio sede di Roma / ricerca ricorsi;

9) Ordinanza TAR per il Lazio n. 6090/2021 con la quale si dispone la notifica per pubblici proclami tramite il sito web del Ministero dell'Istruzione (https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202108892&nomeFile=202105020_06.html&subDir=Provvedimenti);

10) si rimette link per prendere visione del ricorso introduttivo (<https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/avvocato/visualizza>).

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'Ordinanza del TAR per il Lazio n. 6080/2021 reso nel procedimento di registro generale n. 9553/2021.

Avv. Anna Chiara Vimborgati